

ESENTE DA REGISTRAZIONE
Art. 28, 10° co. L. 24/11/81 n. 689

48845/12

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
Sez. Civ. V

in nome del popolo italiano

Il Giudice di Pace D.ssa [redacted]
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa di OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA
iscritta al N.R.G. 105811/09

tra

Opponente: [redacted]
dom.to elettivamente in Roma, V. Val Varaita 8,
presso lo studio dell'Avv. Dalila LOIACONO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti,

e

Opposto: ROMA CAPITALE,
dom.to elettivamente in Roma, V. del Tempio di Giove 21,
presso la Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso da F.D. Roberta PAPARUSSO,
giusta delega in atti,

Opposto contumace: EQUITALIA GERIT S.p.A – Ag. riscossione per la Provincia di Roma,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE

Con atto depositato in data 30.11.09 il ricorrente proponeva opposizione avverso C.E. 097.2009.02438710.58 come meglio identificato nel ricorso introduttivo e per i motivi ivi articolati.

Parte opposta, Comune, si costituiva in giudizio, depositando comparsa e documenti.

All'udienza del 17.04.12 era presente parte ricorrente, che concludeva come da verbale in atti.

Il giudice decideva la causa dando lettura della sentenza in udienza.

Rilevato che l'opposizione avverso la Cartella Esattoriale nelle forme previste dalla L.689/81 è ammissibile soltanto quando la stessa sia stata emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione, al fine di consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori, dimodochè non possono essere fatti valere ulteriori vizi attinenti agli aspetti sostanziali o formali dei procedimenti;

Si osserva al riguardo, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, che avverso la cartella esattoriale, emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, sono ammissibili sia l'opposizione ai sensi della L.689/81, allorchè sia mancata la notificazione dell'ordinanza ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori; sia l'opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., allorchè si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo; ovvero l'opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora, di competenza del Tribunale. Ed invero, la differenza fra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi va colta nel fatto che la prima investe l'"an" dell'azione esecutiva, cioè il diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta che relativa, come la eccepita illegittimità della maggiorazione applicata, mentre la seconda attiene al "quomodo" dell'azione stessa ed investe la regolarità formale del titolo esecutivo e la conformità alle norme che lo disciplinano, come la dedotta mancanza della sottoscrizione della cartella esattoriale.

deli

N.R.G.105811/09

Rilevato che per quanto riguarda la C.E. oggetto di ricorso, sulla base della documentazione esaminata ex art.23 L.689/81, i quattro verbali risultano notificati al vicino, che ha sottoscritto per ricevuta, come attestato nella relata di notifica del Pubblico Ufficiale, senza il successivo invio della raccomandata e il rispetto delle formalità del codice di procedura civile al riguardo, in assenza del destinatario, con conseguente estinzione della sanzione amministrativa pecuniaria ex art.201 Cod. Strad;

che la eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune di Roma, avendo il ricorrente provveduto al pagamento della sanzione amministrativa di cui alla Cartella oggetto di ricorso, è infondata.

Ed invero, l'opponente avendo presentato ricorso in data antecedente all'avvenuto pagamento, ha inequivocabilmente dimostrato la volontà di far valere l'illegittimità del provvedimento impugnato ; ed inoltre il pagamento avvenuto nelle more non importa acquiescenza , come dimostra il fatto che l'opponente ha continuato a coltivare il procedimento presentandosi all'udienza per insistere nell'accoglimento della propria istanza.

Le spese del presente procedimento devono intendersi compensate, valutata l'attività svolta e il parziale fondamento delle ragioni addotte, i motivi dell'accoglimento, in quanto nulla è stato dedotto nel merito a riscontro del diritto di difesa costituzionalmente garantito, e considerato che risulta comunque provato il compimento delle attività di notifica del verbale di accertamento di violazione, non potendosi valutare in danno dell'Amministrazione la decadenza prevista dall'art.201 CdS, in ragione della tempestiva consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e dell'esonero del notificante da responsabilità per ritardi ed errori da parte degli incaricati ad eseguire la notificazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e Compensa le spese

Roma 17.04.12 Il Giudice di Pace

l.lli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li

25.5.12

IL CANCELLIERE
Alessandra Misera